



COMUNE DI FICARAZZI
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

DETERMINA IMPEGNO

Registro Generale Nr. 208

Del 13/03/2025

UFFICIO: Settore I Amministrativo/Serv. Alla Persona

OGGETTO	Prosecuzione del sostegno economico per il ricovero di n. 2 disabili psichici c/o Comunità Alloggio del territorio gestite dalla Coop. Soc. Serenità di Ficcarazzi annualità 2025 - Impegno di spesa di € 69.725,21 - CIG B10ED853CF
----------------	---

*Il Responsabile del Settore I
Amministrativo - Servizi alla Persona*

Attesta di non trovarsi in alcuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che diano luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno, in relazione al presente provvedimento.

Richiamati:

- le LL.RR. n. 1/79 e n. 22/86, sul riordino dei servizi socio-assistenziali nella Regione Siciliana, che hanno trasferito in capo alle Amministrazioni Comunali le relative competenze nonché la Legge Quadro n. 328/2000 concernente la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali per provvedimenti proposti dal Servizio Sociale Comunale riguardanti fasce deboli della popolazione;
- il Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 04.06.1996, pubblicato nella G.U.R.S. n.40 del 10.08.1996, con il quale, inoltre, è stato rideterminato lo schema di convenzione - tipo recante “Convenzione relativa alla gestione di Istituti di Ricovero per Disabili psichici”;

Premesso:

- che in attuazione della LR n.22/86 (di riordino dei servizi e delle attività socio assistenziali), s'intende pervenire all'integrale sviluppo della persona mediante l'utilizzazione delle risorse esistenti sul territorio, in possesso di adeguati requisiti strutturali ed organizzativi, assicurando ai cittadini con disagio psichico e/o dimessi da strutture ospedaliere, per i quali non è ipotizzabile un rientro o una permanenza nel contesto familiare d'appartenenza, una dignitosa condizione di vita all'interno di strutture che assicurino una convivenza di tipo familiare e al tempo stesso la risocializzazione ed il reinserimento sociale degli ospiti;
- che, in particolare, gli articoli 20 e 23 della citata LR n. 22/86, prevedono che i Comuni, in assenza di proprie strutture ed in alternativa alla gestione diretta dei servizi socio assistenziali, stipulino convenzioni con enti del privato sociale, debitamente iscritti all'Albo Regionale, di cui all'art. 26 della LR n. 22/86 o autorizzati al funzionamento a norma del successivo art. 28 della medesima;

Vista la circolare n. 14 dell'Ass.to Famiglia Politiche Sociali ed Autonomie Locali prot. n. 24482 del 10/7/2008, con la quale, nel ribadire quanto già chiarito con la nota n. 3875 del 28/11/2007, viene ritenuto assolutamente prioritario, sul piano politico e su quello etico, il rispetto dei diritti dei cittadini disagiati e, altresì, disposto, tra l'altro, che "le amministrazioni comunali sono diffidate ad inserire nel proprio bilancio di previsione risorse commisurate ai bisogni rilevati nell'anno precedente per il pagamento delle rette di ricovero o, eventualmente, a prevederle nella fase di assestamento qualora l'approvazione sia già avvenuta, nonché a provvedere ai pagamenti accertati a favore degli enti creditori comunicando le eventuali motivazioni del mancato pagamento";

Preso atto che, ai sensi della sopra citata Circolare "in alcun caso la mancata stipula delle Convenzioni con i suddetti enti, solleva le Amministrazioni comunali dall'obbligo del pagamento delle rette per i ricoverati. L'eventuale aggravio delle rette, dovuto ai ritardi nei pagamenti, può inoltre configurare responsabilità di danno erariale a carico degli amministratori inadempienti" con l'avvertenza che l'inosservanza di tali disposizioni darà luogo ad interventi sostitutivi e/o ispettivi da parte dell'Assessorato come previsto dall'art. 24 LR n. 44/1991;

Considerato:

-che ai sensi della circolare 27/06/1996 n. 8 pubblicata sulla GURS 10/08/1996 n. 40, richiamata dallo stesso Ass.to EE.LL. nella nota prot. n. 548 del 06/04/2005, la stipula della convenzione (nella quale vanno evidenziati gli elementi qualificanti) costituisce adempimento obbligatorio ove si scelga, per singole tipologie di servizi ed utenti, la gestione indiretta, avvalendosi di istituzioni in possesso dei prescritti requisiti;

-che, ai sensi della legge n.328/2000 "Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e in particolare, ai sensi del comma 4, dell'art. 6 "Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica";

-che è possibile adottare lo schema di convenzione, in armonia con le vigenti disposizioni prima richiamate;

-che tale servizio è un obbligo di legge, così come previsto dal D.A. n. 867/2003 della Regione Siciliana che nelle premesse cita quanto segue: "*La legge 328/2000 riportante principi di riforma economica sociale d'immediata applicazione anche in Sicilia, sancisce l'obbligo per i Comuni di accertare le condizioni economiche per l'accesso ai servizi sociali mediante procedure fissate dal DLgs 109/98 (art. 25), con conseguente facoltà per i medesimi enti, in relazione a particolari prestazioni di stabilire modalità integrative di valutazione ad assumere come unità di riferimento composizioni diverse del nucleo familiare*";

-che la medesima legge fissa per i soggetti per i quali si rende necessario il ricovero presso strutture residenziali l'obbligo per i Comuni di residenza di assumere l'eventuale onere delle rette ad integrazione delle risorse dell'utente ed il contestuale obbligo per questi di impiego anche delle indennità d'invalidità e redditi minimi per la disabilità di ogni natura per il pagamento delle rette, con la conservazione di una quota parte a salvaguardia dell'autonomia e delle pari opportunità (art. 6 4°/c. art.24 1°/c.lett.g.);

-che la nuova residenzialità dei disabili psichici in strutture di tipo familiare ed in sostituzione degli ex ospedali psichiatrici, si colloca nei definiti livelli essenziali di assistenza, con onere obbligatorio ed indifferibile per i Comuni di riferimento, così come si evince dal Decreto DD n.1828 del 28/07/2015 della Regione Siciliana, Ass.to Famiglia Politiche Sociali e del Lavoro;

-che risultano ricoverati per l'anno 2025 presso comunità alloggio del territorio, gestite dalla Cooperativa Serenità avente sede legale in Ficarazzi Via P.S. Mattarella, 55 - P. IVA 04760070823 - n. 2 soggetti disabili psichici, come da scheda allegato "A" (da trattenere agli atti d'ufficio nel rispetto della legge sulla riservatezza dei dati sensibili e/o personali), che necessitano di opportuna e adeguata tutela, non avendo una idonea rete familiare, tale da garantire il rientro in famiglia, come da

valutazione espressa sia dal SSP di questo Ente sia dal DSM, i quali a tutt'oggi non hanno ritenuto utile le loro dimissioni;

-che il rapporto tra questo Comune e la Cooperativa Serenità è disciplinato da convenzione triennale sottoscritta nell'aprile 2024;

Vista la Circolare n. 3 del 14 giugno 2000 dell'Ass.to EELL. (GURS n. 32 del 7 giugno 2000) recante "Direttive sulle modalità di ricovero presso strutture socio assistenziali dei disabili mentali", che prevede l'obbligatorietà dei Comuni di provvedere ai ricoveri segnalati dal DSM;

Ritenuto, pertanto, opportuno provvedere in merito, impegnando la somma necessaria per il sostegno economico alle rette di ricovero di n. 2 disabili psichici per il periodo gennaio/dicembre 2025 presso le comunità alloggio coinvolte;

Riaffermato che il superiore adempimento è obbligatorio per il Comune a norma degli artt. 16 e 17 della LR n.22/86 di riordino dei servizi e delle attività socio assistenziali in Sicilia, che ha attribuito ai Comuni la competenza in materia di ricoveri di soggetti affetti da disabilità psichica, per come ulteriormente ribadito con Circolare n. 3 del 14/06/2000, emanata dall'Ass.to Regionale Enti Locali;

Atteso:

-che ai sensi dell'art. 7 del Decreto del 15 aprile 2003 dell'Ass.to Famiglia Politiche sociali ed Autonomie Locali, è prevista la compartecipazione al costo di mantenimento da parte dei soggetti disabili e anziani per il ricovero in strutture residenziali, nella misura pari ad 1/3 del reddito personale per i soggetti autosufficienti e pari ad 1/2 per i soggetti non autosufficienti;

-che, con propria circolare prot. n. 19941 del 15 maggio 2024, lo stesso Assessorato ha chiarito che, *"avuto riguardo della sopravvenienza normativa, costituita dal D.P.C.M. n. 159/2013 e ss.mm.ii. e tenuto conto delle pronunce giurisprudenziali in materia, occorre applicare l'art. 7 lett. d) del D.A. n. 867/S7 del 15 aprile 2003 nel senso di escludere l'indennità per l'autonomia, per disabilità totale o parziale ovvero di indennità di cura e di assistenza per ultrasessantacinquenni totalmente non autosufficienti, dal computo per la determinazione della compartecipazione al costo di mantenimento dell'utente per il servizio residenziale"*.

Dato atto che ogni utente verserà l'eventuale quota di compartecipazione mensilmente o bimestralmente sul c/c n. 10199909, intestato alla Tesoreria del Comune di Ficarazzi;

Visti:

- il DPCM del 14/02/2001 ad oggetto: "Atto d'indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni sociosanitarie" con particolare riguardo alla tabella A, prevista dall'art. 4 c. 1, contenente le prestazioni e i criteri di finanziamento, il cui costo è a totale carico del Servizio Sanitario nazionale e che ad oggi sono stati posti per intero a carico dell'Ente;

- il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 4/11/2002, pubblicato sul supplemento ordinario n. 1 parte I GURS n. 53 del 22/11/2002, parte I, contenente le "Linee guida per l'attuazione del piano socio sanitario della Regione Siciliana" con particolare riguardo al punto 3.7 delle allegate linee guida, in cui viene determinato nel precitato DPCM del 14/02/2001 il riferimento fondamentale sul piano normativo, in merito all'atto d'indirizzo e coordinamento dell'integrazione socio sanitaria, richiamandone contestualmente le aree, le funzioni, la tipologia delle prestazioni socio sanitarie ed i criteri di finanziamento;

- il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 23/12/2011, pubblicato sulla GURS n. 2 del 13/01/2012 parte I con il quale è stato approvato il "Protocollo d'intesa per l'attuazione del Sistema Regionale integrato sociosanitario in Sicilia", con particolare riguardo alle strutture residenziali, semi residenziali e di lunga assistenza ed alla definizione quantitativa delle rette a carico dei Comuni e a carico delle ASP, in ottemperanza al DPCM del 14/02/2001;

- la Legge regionale n. 21 del 12/08/2014, con particolare riguardo all'art. 10, con la quale, ai fini dell'integrazione socio sanitaria, la Regione rende appropriata ed omogenea in tutto il territorio regionale l'erogazione delle prestazioni socio sanitarie rientranti nei livelli essenziali di assistenza, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001;

- la nota prot. n. 34719 del 25/10/2018 dell'Ass.to Famiglia Politiche Sociali e del Lavoro, la quale conferma integralmente i contenuti della Circolare prot. n. 22230 del 26.06.2018-Disabilità psichica ed, inoltre, esplicita, fra l'altro, talune affermazioni di seguito riportate relative alla partecipazione alla retta di ricovero dei disabili psichici:

- la Regione Siciliana-Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali nei limiti degli stanziamenti di bilancio che vengono equamente ripartiti, a titolo di contribuzione;
- le ASP con compartecipazione pari al 40%;
- i Comuni per la restante quota a copertura dell'intero;

Dato atto che il 40% della spesa a carico dell'ASP n. 6 di Palermo sarà calcolata al netto del contributo regionale assegnato e delle quote di compartecipazione corrisposte dagli utenti, da determinare con successivo atto;

Considerato:

-che l'Ass.to Famiglia Politiche Sociali e del Lavoro - Serv.7 con nota prot. n.5799 del 17 febbraio 2025, acquisita al prot. n. 3055 di pari data, ha comunicato la variazione annuale dell'indice ISTAT, aggiornato al 31.12.2024 nella misura pari a + 0,8%;

-che, pertanto, le rette di ricovero dei disabili psichici saranno determinate nei seguenti importi:

€ 1.968,74 (Importo fisso mensile);

€ 26,24 (Importo retta giornaliera);

€ 2.756,05 (Totale Retta mensile), calcolati ai sensi dell'Allegato "D" del D.P.R.S. n.158/1996, che prevede che la retta sia calcolata adeguando gli importi in base all'indice di incremento/decremento ISTAT dei prezzi al consumo FOI per le rivalutazioni monetarie con l'adeguamento del canone di locazione che, come superiormente citato, per l'anno 2024 è di + 0,8% su base annua;

-che, come determinato nel calcolo del fabbisogno necessario per il sostegno alla retta di ricovero di due disabili psichici, la spesa prevista per l'anno 2025 è pari ad € 69.725,21 da imputare al Cap. 1239 ad oggetto: "Ricovero disabili psichici L.R. 6/97" - Miss. 12 Prog. 02 Tit. 01 Macr. 04 Bilancio provvisorio 2025;

Accertato preventivamente che il programma del conseguente pagamento è compatibile con il relativo stanziamento di cassa e con le regole del patto di stabilità interno, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del TUEL.

Dato atto che la presente spesa è soggetta agli obblighi di tracciabilità, per cui è stato generato il **CIG B10ED853CF**;

Richiamate:

- la Deliberazione CC. n. 3 del 24.02.2020 con la quale è stato dichiarato il dissesto finanziario di questo ente ai sensi dell'art.244 e seguenti del TUEL;

- la Deliberazione CC. n. 79 del 23.11.2021, con la quale è stata approvata, previa acquisizione di relazione e parere favorevole dell'Organo di revisione economico-finanziaria, l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2019/2023, con relativi allegati, Dup e Modello F, ai sensi dell'art. 259 D.Lgs. n.267/2000;

- la Deliberazione CC n. 22 del 30.06.2022, IE di approvazione del Bilancio di Previsione Finanziaria 2019/2023, allegati e DUP, a seguito di approvazione con decreto del Ministero dell'Interno dell'Ipotesi di Bilancio Stabilmente Riequilibrato 2019/2023 ex art. 267, comma 1, del D. Lgs 267/2000;

- la Determinazione Sindacale n. 3 del 20 febbraio 2025, con la quale è stato conferito alla sottoscritta l'incarico di Elevata Qualificazione del Settore I Amministrativo;
Visto l'art. 183 del D. lgs. 267/2000;
Visto l'art. 9 del D.L. 78/09, convertito in Legge 102/09;
Visto il Regolamento di Contabilità dell'Ente;
Visto lo Statuto

DETERMINA

1-Di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2-Di dare atto della prosecuzione del ricovero di n. 2 disabili psichici, le cui generalità sono riportate nell'all. "A" (da trattenere agli atti degli Uffici), presso le Comunità alloggio Serenità, site in Via V.E. Orlando 53 - Ficarazzi e in Via Nino Bixio a Bagheria, gestite dalla Coop. Soc. Serenità con sede legale in Ficarazzi Via Mattarella 55 P. IVA 04760070823, con la quale è stata sottoscritta convenzione triennale decorrente da aprile 2024 e secondo le modalità indicate nella predetta convenzione, per la spesa complessiva di € 69.725,21;

3-Di impegnare la spesa complessiva suddetta, pari ad € 69.725,21, al Cap. 1239 ad oggetto: "Ricovero disabili psichici L.R. 6/97" - Miss. 12 Prog. 02 Tit. 01 Macr. 04 - Bilancio provvisorio 2025, costituendo vincolo definitivo, fatte salve eventuali riduzioni conseguenti al provvedimento di liquidazione.

4 Di Dare atto che la liquidazione avverrà a presentazione di regolare documentazione contabile da parte degli Enti Gestori;

5. Di dare atto che per la presente spesa è stato generato il CIG B10ED853CF;


4-Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147- *bis*, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del Settore;


5-Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile Settore II Finanziario, ai fini del competente controllo contabile, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del DLgs.n.267/2000, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria;


6-Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio on-line ed in modo permanente, entro sette giorni dall'acquisizione di efficacia, nella sezione "atti e provvedimenti L.R. 11/2015" , dando atto altresì, che lo stesso deve essere inserito in elenco nella sezione "Amministrazione trasparente": sottosezione di primo livello: "Provvedimenti", sottosezione secondo livello "Provvedimenti Dirigenti Amministrativi" ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 DLgs n. 33/2013.

Rende noto che:

La struttura amministrativa competente è il Settore I Amministrativo
Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa P. L. Comparetto, Responsabile del Settore I
Avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana e giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale Sicilia -Palermo

<p>Il responsabile del Procedimento</p> <p>Comparetto Piera Letizia</p>	<p>Il Responsabile del Settore</p> <p>Dott.ssa Comparetto Piera Letizia </p> <p>Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa</p>
---	---

<p>Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria</p> <p>Si attesta di avere effettuato i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell'art.183 del D. Lgs. 267/2000 e del Regolamento di contabilità vigente.</p> <p>Dott. Salvatore Greco </p> <p>Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa</p>

<p>PUBBLICAZIONE</p>
<p>Ai fini del rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dati sensibili il sottoscritto nella rispettiva qualità, richiede la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio ON-Line, confermando che lo stesso è precipuamente destinato alla pubblicazione e contiene eventuali omissis resisi necessari dal rispetto della normativa in materia di riservatezza. A tal fine solleva da qualsiasi responsabilità i soggetti addetti alle attività inerenti la procedura di pubblicazione.</p> <p style="text-align: center;">Il Responsabile della Direzione</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa</p>